Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1073.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione della frazione Flocco in comune di Poggiomarino e istituzione dell'Ufficio di conciliazione nel comune di Boscoreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, n. 274, con il quale la frazione Flocco è stata distaccata dal comune di Boscoreale ed aggregata a quello di Poggiomarino;

Vista la deliberazione 20 marzo 1947 del Consiglio comunale di Poggiomarino con la quale si chiede che il distinto Ufficio di conciliazione con sede nella frazione Flocco sia soppresso ed il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Poggiomarino;

Vista la deliberazione in data 13 giugno 1947 del commissario prefettizio del comune di Boscoreale con la quale si chiede sia istituito un distinto Ufficio di conciliazione con sede nella frazione Marchesa e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Trentuno, Cangiani, Marra, Pellegrini, Aquini, Colombo, Andreulli, Brancacci e Sardoncelli;

Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte d'appello di Napoli e del Procuratore generale presso la Corte stessa;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Ufficio di conciliazione con sede nella frazione Flocco è soppresso ed il relativo territorio passa sotto la giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Poggiomarino.

E' istituito nel comune di Boscoreale un Ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione Marchesa e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Trentuno, Cangiani, Marra, Pellegrini, Aquini, Colombo, Andreulli, Brancacci e Sardoncelli.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1074.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Loreto, in Sciacca (Agrigento).

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 21 gennaio 1950, integrato con successivo 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Loreto, in Sciacca (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 25. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1075.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Giovanni Battista, in Rapagnano (Ascoli Piceno).

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Giovanni Battista, in Rapagnano (Ascoli Piceno) e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Terribili Giuseppe, consistente in immobili, situati in Sant'Elpidio a Mare, frazione Porto, valutati L. 150.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1076.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, in Oristano (Cagliari).

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, in Oristano (Cagliari) e la Congregazione medesima viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Società immobiliare Arborense, consistenti in immobili, situati in Oristano, Genoni, Nureci e Cagliari e valutati L. 28.730.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1951.

Istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione del piano delle priorità nei programmi di produzione e di investimento, secondo le linee generali di politica economica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le deliberazioni dei giorni 10-11 e 27-28 agosto 1951 con le quali il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione ha affidato all'on. dott. Pietro Campilli, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, l'attuazione del piano delle priorità nei programmi di produzione e di investimento, secondo le linee generali di politica economica approvate dal citato Comitato alle stesse date;

Ritenuta l'opportunità di istituire un apposito Comitato, con il compito di esprimere pareri su un piano tecnico circa i criteri da seguire per l'attuazione del piano delle priorità sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Comitato con il compito di esprimere pareri su un piano tecnico circa i criteri da seguire per l'attuazione del piano delle priorità nei programmi di produzione e di investimento, secondo le linee generali di politica economica approvate dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. dott. Pietro Campilli, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, ed è composto dei seguenti membri permanenti:

on. avv. Ennio Avanzini, Sottosegretario di Stato per il Bilancio;

on. Mario Martinelli, Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

prof. Paolo Albertario, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli, del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;

dott. Luigi Cerquetelli, direttore generale del Naviglio, del Ministero della marina mercantile;

prof. Guido De Marzi, direttore generale presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

prof. Mario Ferrari Aggradi, segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione;

dott. Paride Formentini, direttore generale della Banca d'Italia;

ambasciatore Umberto Grazzi, direttore generale degli Affari economici, del Ministero degli affari esteri;

prof. ing. Luigi Greco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

amm. di div. Gastone Minotti, dello Stato Maggiore Difesa;

dott. Giuseppe Nicoletti, direttore generale delle Importazioni e delle Esportazioni, del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Rosario Purpura, direttore generale dei rapporti di lavoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giambattista Saponaro, ispettore generale capo presso la Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del bilancio;

dott. Aldo Silvestri, direttore generale della Produzione industriale, del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Carlo Urciuoli, direttore generale degli Affari generali, del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Sono chiamati a fare parte del Comitato in qualità di esperti:

l'ing. Antonio Bardoscia;

il dott. Emilio De Marchi;

il consigliere di Stato dott. Ernesto Santoro.

Art. 4.

E' costituita una Segreteria generale del comitato, con sede presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Le funzioni di segretario generale saranno esercitate dal dott. Carlo Urciuoli, il quale sarà assistito dal dott. Vittorio Ugo Ristagno, capo sezione del Ministero dell'industria e del commercio.

Possono essere chiamati a far parte della Segreteria generale anche funzionari di altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(5104)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nell'ambito del comune di Macugnaga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 agosto 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi

dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone site nell'ambito del comune di Macugnaga;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Macugnaga senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le zone predette presentano cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Macugnaga indicate nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale,* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Macugnaga.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 23 giugno 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara

Elenco delle particelle catastali inerenti alle diverse zone di cui al verbale della seduta del 9 agosto 1941 della Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, estratte dalla mappa Rappini del comune di Macugnaga.

Zona I. — 1802 - 1803 dal 1811 al 1818 1822 dal 1830 al 1860 dal 1862 al 1882 dal 1884 al 1886 1888 dal 1809 al 1918 dal 1920 al 1952 2002 dal 2004 al 2010 dal 2014 al 2058.

Zona II. — Dal 1253 al 1269 - dal 1271 al 1275 1277 1278 dal 1280 al 1304.

Zona III. — 1276 dal 1306 al 1344 1346 dal 1348 al 1350 dal 1352 al 1355 1358 - dal 1360 al 1362 1366 1367 1369 1506 1509 5342 5345.

Zona IV — Dal 1690 al 1692 dal 1695 al 1710 - dal 1712 al 1715 1716 dal 1718 al 1724 dal 1726 al 1754 5343 dal 1756 al 1789 dal 1797 al 1801 dal 1804 al 1806 dal 1808 al 1810 dal 1819 al 1821 dal 1823 al 1829 1860 1861 dal 1887 al 1908 dal 1953 al 1978 1981 1989 dal 1992 al 2001 2003 2011 2012 2013 5343 5344 5345.

Zona V — 1568 dal 1577 al 1582 dal 1611 al 1651 1654 - 1656.

Zona VI. — 263 dal 280 al 290 302 dal 304 al 383 dal 385 al 392 dal 394 al 467 dal 469 al 543 dal 545 al 600 628 629 dal 649 al 682 dal 703 al 713 - 762.

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società Italiana Lavorazione Celluloide Affini « S.I.L.C.A. », società anonima, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società Italiana Lavorazione Celluloide Affini «S.I.L.C.A.» società anonima, con sede in Milano, via A. M. Ampère n. 114, e nominato sindacatore il dott. Romolo Scazzoso, che con decreto 22 novembre 1945 è stato sostituito col dott. Giulio Resinelli;

Ritenuto che nella suindicata Società non esistono più interessi di persone di nazionalità tedesca e che pertanto deve procedersi alla revoca del sindacato;

Vista la deliberazione in data 29 maggio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono revocati i decreti 27 agosto 1945 e 22 novembre 1945, relativi alla sottoposizione a sindacato della Società Italiana Lavorazione Celluloide Affini « S.I.L.C.A. » società anonima, con sede in Milano, ed alla nomina del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(5058)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle isole di San Clemente, della Grazia, di San Servolo, di Sacca Sessola, di San Lazzaro e di San Francesco del Deserto, site nell'ambito del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 giugno 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le isole di San Clemente, della Grazia, di San Servolo, di Sacca Sessola, di San Lazzaro e di San Francesco del Deserto;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bel-

lezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Venezia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di terzi;

Riconosciuto che le isole predette presentano cospicui caratteri di bellezza naturale ai sensi della precitata legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Decreta:

Le isole predette indicate nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Venezia per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale,* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Venezia, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Venezia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 6 settembre 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
VISCHIA

Soprintendenza ai monumenti di Venezia

Elenco delle isole minori di Venezia.

Isola di San Clemente:
Foglio 34 Mapp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, di proprietà della provincia di Venezia.

Isola della Grazia:
Foglio 34 Mapp. 1, 2, 4, 5, per l'area con verde di proprietà del comune di Venezia.

Isola di San Servolo:
Foglio 21 Mapp. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, di proprietà della provincia di Venezia.

Isola di Sacca Sessola:
Foglio 34 Mapp. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Ospedale sanatoriale di Sacca Sessola A. De Giovanni, sede Venezia-Sacca Sessola.

Isola di San Lazzaro:
Foglio 21 Mapp. 124, 125, 126, 127, di proprietà della Congregazione dei Padri Armeni Machitaristi nell'isola di San Lazzaro in Venezia.

Isola di San Francesco del Deserto:
Foglio 27, Sez. Burano Mapp. 15, 16, 17. Terreno di proprietà della Provincia Francescana dei Frati Minori di San Francesco Venezia.
Foglio 27 Mapp. 18, 19, 20. Terreno e fabbricato di proprietà pro tempore del Patriarca di Venezia quale rappresentante l'autorità ecclesiastica della Diocesi di Venezia.

(5108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 settembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nihat R. Pasin, Console generale di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle regioni della Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia, Umbria e Marche.

(5044)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 9 ottobre 1951:
Lombardino Giosuè, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Partanna, stesso distretto;
Stivala Giuseppe, notaio residente nel comune di Rovato, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Brescia.

(5138)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:
Perabò Carlo, notaio residente nel comune di Milano, il 7 ottobre 1951;
Rossi Michelemaria, notaio residente nel comune di Montemiletto, distretto notarile di Avellino, il 24 ottobre 1951.

(5139)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di patologia generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5159)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'ex fortezza di Osoppo

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 5 luglio 1951, n. 70560-D, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex fortezza di Osoppo nel Comune medesimo.

(5111)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 5 settembre 1951-4 settembre 1954, i fondi siti nel comune di Campagnatico (Grosseto), della estensione di ettari 530 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: strada provinciale grossetana, dal bivio con la strada comunale per Campagnatico, per una lunghezza verso nord di metri 1560; indi fosso dei Cavallini per metri 1100;

a *nord*: fosso delle Lupaie per metri 320; fosso di Val di Nebbiaie per metri 70; limite della proprietà Rossi Luigi, denominata « Val di Nebbiaie e Poggio Giannino », per metri 1820; limite della proprietà Arrighi Renato, denominata « Cappelletto » per metri 810; limite della proprietà Rossi Luigi denominata « Poggio Giannino » per metri 135;

ad *est*: limite della proprietà Rossi Luigi denominata « Poggio Giannino » per metri 320; fosso dei Lanesi per metri 520; strada vicinale di Porcareccia per metri 840;

a *sud*: strada comunale delle Lupaie per metri 505; limite della proprietà Rossi Luigi denominata « Poggio delle Guardie » per metri 680; strada comunale che viene da Campagnatico fino al bivio con la strada provinciale grossetana per metri 3100.

Per il periodo 20 agosto 1951-19 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Prazzo (Cuneo), della estensione di ettari 420 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: torrente della frazione San Michele, comune di Elva, comune di Bellino, comune di Acceglio, torrente Maira sino all'incrocio con il torrente San Michele.

Per il periodo 20 agosto 1951-19 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Vetralla (Viterbo), località Monte Panese, della estensione di ettari 540, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada Madonna del Ponte, Cura di Vetralla, confine di Palinverso;

ad *est*: strada comunale per Grignano, Sorgente di Grignano;

a *sud*: fosso di Grignano, fosso e carraccio di Vallozzano;

ad *ovest*: strada delle Dogane (per Bieda), via Aurelia 1-*bis*.

Per il periodo 20 agosto 1951-19 agosto 1954, i fondi siti nei comuni di Castrocaro e Dovadola (Forlì), della estensione di ettari 434, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Samoggia, poderi Raggio e Razzetto;

ad *est*: poderi Montepagliaio, Celle, Cerreto e Cortina;

a *sud*: poderi Budriolo, Palazzo e Belfiore;

ad *ovest*: poderi Ruino e Campolo esclusi e con il torrente Samoggia.

Per il periodo 20 agosto 1951-19 agosto 1954, i fondi siti nei comuni di Meldola, Civitella di Romagna e Sarsina (Forlì), della estensione di ettari 1070 circa, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Voltre;

a *sud-est*: strada Pian di Spino-San Matteo-Ca' dell'Agata-Pieve di Rivoschio;

ad *ovest*: strada Pieve di Rivoschio-Giaggiolo-torrente Voltre.

Per il periodo 20 agosto 1951-19 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Fiume Veneto (Udine), dell'estensione di ettari 437, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Fiume-Pescincanna fino allo incrocio con la strada detta « Rosta », detta strada fino al ponte sul fiume « Fiume », strada detta dei « Volti » fino al quadrivio di Marzinis;

ad *est*: strada comunale di Marzinis, dal quadrivio fino al ponte sul fiume « Sile », fiume « Sile » dal ponte sulla strada di Marzinis fino al ponte sulla strada Bannia-San Vito;

a *sud*: strada comunale Fiume-Bannia, fino all'incrocio con la strada Bannia-San Vito; strada Bannia-San Vito dallo incrocio con la strada Fiume-Bannia fino al ponte sul fiume « Sile »;

ad *ovest*: strada comunale Bannia-Fiume e Fiume-Pescincanna.

Per il periodo 20 agosto 1951-19 agosto 1954, i fondi siti nel comune di San Giorgio di Piano (Bologna), dell'estensione di ettari 593, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale per Venezzano;

ad *est*: strada provinciale Bologna-San Pietro in Casale;

a *sud*: strada comunale per Argelato; abitato di Argelato; scolo Riolo;

ad *ovest*: Scolo Riolo.

(5012)

Riduzione di superficie di zona venatoria

Il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 22 giugno 1951, nella zona di Acri (Cosenza) viene limitato ai fondi racchiusi nei seguenti confini: vallone Cerreto, strada rotabile, fiume Mucone, vallone separante la contrada Pontevecchio dalla contrada Ceraselle.

(5154)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, nella zona di Mirandola e Concordia (Modena), i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(5109)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Tremezzo (Como)

Con decreto interministeriale 27 settembre 1951, n. 18724.9, è stato riconosciuto — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — il carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Tremezzo, in provincia di Como.

(5116)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Avigliana (Torino)

Con decreto interministeriale 25 settembre 1951, n. 18783.1, è stato riconosciuto — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — al territorio del comune di Avigliana, in provincia di Torino, il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, per un periodo di cinque anni.

(5115)

Ricostituzione delle stazioni separate di soggiorno e turismo dei comuni di Amalfi e Ravello (Salerno)

Con decreto interministeriale 27 settembre 1951, n. 18774.1, è stata revocata la riunione in unica stazione di soggiorno dei comuni di Amalfi e Ravello, disposta con decreto 23 marzo 1935, e sono state ricostituite — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — le stazioni separate di Amalfi e di Ravello, con la qualifica di soggiorno e turismo, nei limiti di territorio precedenti alla riunione.

(5114)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo

Con decreto n. 5735 in data 6 ottobre 1951 del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica apportata all'art. 4 del vigente statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, mediante l'aggiunta di un sesto comma così formulato:

« Un consigliere in rappresentanza della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti da nominarsi dal Ministro per il tesoro ».

(5118)

Seconda proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Montelupo Fiorentino (Firenze)

Con decreto Ministeriale 27 giugno 1951, n. 1887, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Montelupo Fiorentino, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 24 giugno 1949, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1953.

(5131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 211

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,93	» Roma	624,89
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,93
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 17 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,15
Id. 3,50 % 1902	67,75
Id. 3 % lordo	45,80
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	73,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,425
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,25
Id. 5 % 1960	98,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 17 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a trecentosessantacinque posti di applicato tecnico (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico esecutivo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 277, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo dl Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che approva variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legge 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 13486/12106 del 28 agosto 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentosessantadue posti di applicato tecnico (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale tecnico esecutivo dei monopoli di Stato così ripartiti:

n. 111 posti nella branca di servizio « Coltivatori tabacchi »;

n. 224 posti nella branca di servizio « Manifattura e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 27 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico nei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità. L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, e l'assegnazione dei vincitori alle branche di servizio verrà fatta con provvedimento insindacabile dal direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, la licenza delle scuole secondarie di avviamento profesionale e di scuola tecnica e d'istituto tecnico, corso inferiore.

Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti od equipollenti, anche se conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzione compartimentale coltivatori tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di Monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2. o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non altrepassato il 31°.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati o invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati e invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della tabella 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

B) per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito;

C) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta autorizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata di L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato do un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invilidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dell'Amministrazione dalla quale dipendono,

da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) per i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croci di guerra, feriti di guerra, e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

Art. 6

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato od agli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve

produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verterranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto e indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad applicato tecnico con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad applicato tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 12° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto, più il doppio decimo del costo del biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1951
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 64. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prova scritta

Parte prima:
componimento in lingua italiana.

Parte seconda:
1) aritmetica compresa la regola del tre composto;
2) geometria elementare piana e solida;
3) formazione di un prospetto statistico.

Prova orale

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda della prova scritta:
1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni elementari di chimica, fisica e di botanica;
3) nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: VANONI

(5145)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei all'esame di idoneità per la promozione a commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° agosto 1950, con cui fu bandito un esame d'idoneità per la promozione al grado di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo *A*);

Visto i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Vista la tabella di classificazione dei concorrenti e riconosciuta che essa è conforme alle risultanze dei processi verbali;

Visto il proprio decreto di pari data con cui è stata annullata l'ammissione con riserva all'esame di cui sopra del commissario aggiunto De Michele dott. Manlio non essendo il predetto in possesso della prescritta anzianità di otto anni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 20 novembre 1937, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato l'idoneità all'esame di idoneità per la promozione al grado di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1950:

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Votazione prova orale	Totale	*Annotazioni*
1. De Nozza Mario	8,500	8,200	16,700	
2. Marino Vincenzo	8,300	8,100	16,400	
3. Albertini Nicolò	8,233	7,900	16,133	
4. Lo Monte Gaetano	8,066	8,000	16,066	
5. Giannini Francesco	7,900	7,900	15,800	
6. Cutuli Nicola	7,933	7,800	15,733	
7. Locchi Walter Scott	7,700	7,900	15,600	
8. Maselli Enrico	7,766	7,800	15,566	posto ruolo C.A. 142
9. Rapanà Nicola	7,466	8,100	15,566	» » » 153
10. Mereo Attilio	7,933	7,600	15,533	
11. Rappazzo Andrea	8,000	7,500	15,500	posto ruolo C.A. 233
12. Vittoria Luigi	7,500	8,000	15,500	» » » 318
13. Munna Rocco	7,566	7,900	15,466	
14. Cilfone Idilio	7,800	7,600	15,400	
15. Scienza Delfo	7,366	8,000	15,366	posto ruolo C.A. 119
16. Sciarrone Francesco	7,366	8,000	15,366	» » » 127
17. Micchia Vincenzo	7,333	8,000	15,333	
18. Valente Enrico	7,400	7,900	15,300	posto ruolo C.A. 140
19. Santillo Emilio	7,300	8,000	15,300	» » » 308
20. Tosto Giuseppe	7,500	7,800	15,300	» » » 418
21. Miranda Eduardo	7,400	7,900	15,300	» » » 431
22. De Vito Nino	7,266	8,000	15,266	
23. Civilotti Luigi	7,433	7,800	15,233	posto ruolo C.A. 220
24. Valenti Francesco	7,333	7,900	15,233	» » » 265
25. Viceconte Giuseppe	7,633	7,600	15,233	» » » 272
26. Pupa Giuseppe	7,233	8,000	15,233	» » » 575
27. Baldinotti Riccardo	7,400	7,800	15,200	posto ruolo C.A. 188
28. Lettieri Luigi	7,900	7,300	15,200	» » » 285
29. Nicolicchia Giuseppe	7,200	8,000	15,200	» » » 349
30. Rovelli Vincenzo	7,866	7,300	15,166	
31. Corbo Salvatore	7,250	7,900	15,150	
32. Gullotti Vincenzo	7,933	7,200	15,133	posto ruolo C.A. 108
33. Magrone Michele	7,533	7,600	15,133	» » » 154
34. Vicari Vincenzo	7,133	8,000	15,133	» » » 169
35. Salvati Raffaele	7,733	7,400	15,133	» » » 175
36. Basile Tommaso	7,216	7,900	15,116	
37. Daino Giuseppe	7,100	8,000	15,100	posto ruolo C.A. 96
38. Iacono Mario	7,100	8,000	15,100	» » » 263
39. Giusti Fernando	7,366	7,700	15,066	posto ruolo C.A. 131
40. Condoleo Renato	7,066	8,000	15,066	» » » 228
41. Martorana Celestino	7,266	7,800	15,066	» » » 385
42. Marchi Ugo	7,166	7,900	15,066	» » » 402
43. Firrao Rocco	7,766	7,300	15,066	» » » 475
44. Baiamonte Giuseppe	7,266	7,800	15,066	» » » 554
45. Santangelo Vito	7,000	8,050	15,050	
46. Amato Giuseppe di Giovanni e di Zuccaro Carolina	7,433	7,600	15,033	posto ruolo C.A. 112
47. Morbegno Salvatore	7,233	7,800	15,033	» » » 350
48. Rocchè Giuseppe	7,216	7,800	15,016	posto ruolo C.A. 158
49. Sciaraffia Antonio	7,016	8,000	15,016	» » » 242
50. Smirne Mario	7,200	7,800	15,000	posto ruolo C.A. 181
51. Scotti di Uccio Federico	7,300	7,700	15,000	» » V.C. 158
52. Ruggiero Gennaro	7,233	7,700	14,933	posto ruolo C.A. 56
53. Scuro Vito	7,133	7,800	14,933	» » » 79
54. Matronola Pasquale	7,433	7,500	14,933	» » » 191
55. Ferrisi Alfio	7,133	7,800	14,933	» » » 229
56. Basile Francesco	7,133	7,800	14,933	» » » 266
57. Di Stefano Pietro	7,016	7,900	14,916	posto ruolo C.A. 69
58. Minutella Giuseppe	7,016	7,900	14,916	» » » 171
59. Sapienza Piero	7,266	7,600	14,866	posto ruolo C.A. 135
60. Clarizia Giuliano	7,166	7,700	14,866	» » » 512
61. Cappa Gennaro	7,733	7,100	14,833	posto ruolo C.A. 106
62. Bracco Dionigi	7,033	7,800	14,833	» » » 259
63. Arlotta Giuseppe	7,033	7,800	14,833	» » » 279
64. Scali Francesco	7,016	7,800	14,816	posto ruolo C.A. 166
65. Moro Renato	7,016	7,800	14,816	» » » 168
66. Maiorca Vito	7,666	7,150	14,816	» » » 267
67. Magno Emidio	7,016	7,800	14,816	» » » 380
68. La Fontana Dionisio	7,016	7,800	14,816	» » » 401
69. Trodella Giovanni	7,200	7,600	14,800	posto ruolo C.A. 82
70. Calarese Giovanni	7,000	7,800	14,800	» » » 93
71. Pantalone Pasquale	7,266	7,500	14,766	
72. Onofrii Giovanni	7,133	7,600	14,733	posto ruolo C.A. 115
73. Gatti Mario	7,233	7,500	14,733	» » » 160
74. Maietta Carlo	7,233	7,500	14,733	» » » 170
75. Maddalena Alberto	7,233	7,500	14,733	» » » 218
76. Festa Mario	7,233	7,500	14,733	» » » 254

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Votazione prova orale	Totale	*Annotazioni*
77. Vernacchia Valerio	7,033	7,700	14,733	posto ruolo C.A. 293
78. Arcidiacono Salvatore	7,033	7,700	14,733	» » V.C. 210
79. Solimena Francesco	7,016	7,700	14,716	posto ruolo C.A. 173
80. Agresti Filippo	7,016	7,700	14,716	» » » 196
81. Ricciardi Luigi	7,016	7,700	14,716	» » » 200
82. Piccinni Vittorio	7,016	7,700	14,716	» » » 206
83. Mastronardi Giuliano	7,366	7,350	14,716	» » » 261
84. Zampano Giovanni	7,016	7,700	14,716	» » » 530
85. Curcio Francesco	7,100	7,600	14,700	posto ruolo C.A. 294
86. Gresso Letterio	7,400	7,300	14,700	» » » 404
87. Campagna Serafino	7,250	7,400	14,650	
88. Mazzacano Ugo	7,133	7,500	14,633	ruolo posto C.A. 130
89. Tibis Vincenzo	7,033	7,600	14,633	» » » 202
90. Alparone Antonino	7,233	7,400	14,633	» » » 264
91. Hamerl Giuseppe	7,016	7,600	14,616	posto ruolo C.A. 30
92. Sirignano Claudio	7,016	7,600	14,616	» » » 122
93. Rizzo Salvatore	7,216	7,400	14,616	» » » 150
94. Alessi Giuseppe di Giuseppe	7,216	7,400	14,616	» » » 224
95. Bianca Giuseppe	7,016	7,600	14,616	» » » 558
96. Garcea Luigi	7,500	7,100	14,600	posto ruolo C.A. 61
97. Pieri Ranieri	7,200	7,400	14,600	» » » 95
98. Torregrossa Gino	7,200	7,400	14,600	» » » 241
99. Turi Davide	7,000	7,600	14,600	» » » 324
100. Frasso Aldo	7,333	7,250	14,583	
101. Protti Eugenio	7,266	7,300	14,566	
102. Lanzirotti Diego	7,033	7,500	14,533	posto ruolo C.A. 77
103. Sciubà Vincenzo	7,033	7,500	14,533	» » » 110
104. Falzone Salvatore	7,133	7,400	14,533	» » » 155
105. Cellulare Emilio	7,033	7,500	14,533	» » » 222
106. Flora Ubaldo	7,033	7,500	14,533	» » » 287
107. Campenni Italo	7,216	7,300	14,516	posto ruolo C.A. 149
108. Fiorentino Giovanni	7,016	7,500	14,516	» » » 276
109. Giardina Carmelo	7,000	7,500	14,500	posto ruolo C.A. 36
110. Nicolodi Oreste	7,200	7,300	14,500	» » » 116
111. Sensini Roberto	7,000	7,500	14,500	» » » 193
112. Vaccaro Giuseppe	7,000	7,500	14,500	» » » 219
113. Battilomo Mario	7,500	7,000	14,500	» » » 230
114. Santospirito Giovanni	7,000	7,500	14,500	» » » 237
115. Cerica Guglielmo	7,000	7,500	14,500	» » » 275
116. De Luca Alberto	7,200	7,300	14,500	» » » 301
117. Colonna Eugenio	7,000	7,500	14,500	» » » 367
118. Atticciati Carlo	7,000	7,500	14,500	» » » 393
119. Giammusso Salvatore	7,166	7,300	14,466	
120. Alessi Giuseppe di Vincenzo	7,333	7,100	14,433	posto ruolo C.A. 80
121. Palma Gennaro	7,033	7,400	14,433	» » » 161
122. Aversa Bruno	7,033	7,400	14,433	» » » 269
123. Vetro Salvatore	7,033	7,400	14,433	» » » 271
124. Lombardo Vincenzo	7,016	7,400	14,416	posto ruolo C.A. 239
125. Mazzatosta Giocondo	7,016	7,400	14,416	» » » 542
126. Rizzotti Giovanni	7,000	7,400	14,400	posto ruolo C.A. 71
127. Armano Gennaro	7,000	7,400	14,400	» » » 74
128. Colombo Pasquale	7,000	7,400	14,400	» » » 257
129. Nazzaro Pellegrino	7,000	7,400	14,400	» » » 543
130. Giorgiomarrano Giuseppe	7,033	7,350	14,383	posto ruolo C.A. 283
131. Sessa Raffaele	7,033	7,350	14,383	» » » 455
132. Grillo Florindo	7,266	7,100	14,366	posto ruolo C.A. 72
133. Piscitelli Rocco	7,266	7,100	14,366	» » » 141
134. Ganci Antonino	7,066	7,300	14,366	» » » 179
135. Borghini Vinicio	7,266	7,100	14,366	» » » 251
136. Nicolella Luigi	7,166	7,200	14,366	» » » 268
137. Lacquaniti Francesco	7,233	7,100	14,333	posto ruolo C.A. 101
138. Aromolo Ausonio	7,233	7,100	14,333	» » » 245
139. Petriello Roberto	7,033	7,300	14,333	» » » 295
140. Stabile Marcello	7,016	7,300	14,316	posto ruolo C.A. 22
141. Curatolo Antonio	7,016	7,300	14,316	» » » 232
142. Bertini Enrico	7,300	7,000	14,300	posto ruolo C.A. 100
143. Vinale Manlio	7,100	7,200	14,300	» » » 125
144. Marroni Spartaco	7,000	7,300	14,300	» » » 312
145. Forgione Giovanni	7,066	7,200	14,266	posto ruolo C.A. 26
146. Giordano Emanuele	7,166	7,100	14,266	» » » 234
147. Cabibbo Ercole	7,250	7,000	14,250	posto ruolo C.A. 165
148. Della Valle Giovanni	7,250	7,000	14,250	» » » 211
149. Grasso Cannizzo Biagio	7,233	7,000	14,233	posto ruolo C.A. 198
150. Mangano Angelo	7,033	7,200	14,233	» » V.C. 77
151. De Iulianis Filippo	7,016	7,200	14,216	posto ruolo C.A. 83
152. Bruno Raffaele	7,016	7,200	14,216	» » » 91
153. Giugliano Armando	7,016	7,200	14,216	» » » 152

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Votazione prova orale	Totale	*Annotazioni*
154. Bernardinetti Alessandro	7,016	7,200	14,216	posto ruolo C.A. 163
155. Sanzò Carmine	7,216	7,000	14,216	» » » 167
156. Maiorana Giuseppe	7,016	7,200	14,216	» » » 278
157. Cortese Onorio	7,216	7,000	14,216	» » » 291
158. Galante Andrea	7,000	7,200	14,200	posto ruolo C.A. 186
159. Ricciardi Tommaso	7,000	7,200	14,200	» » » 250
160. Pirrò Mario	7,200	7,000	14,200	» » » 345
161. Sessa Guglielmo	7,033	7,150	14,183	
162. Abrate Carlo	7,166	7,000	14,166	posto ruolo C.A. 184
163. Conti Ivo	7,166	7,000	14,166	» » » 221
164. Errico Giuseppe	7,016	7,150	14,166	» » » 277
165. Pepe Domenico	7,000	7,150	14,150	
166. Aiola Dario	7,133	7,000	14,133	posto ruolo C.A. 118
167. Solimena Mario	7,033	7,100	14,133	» » » 281
168. Cirino Leonardo	7,133	7,000	14,133	» » » 329
169. Bracaglia Zeno	7,133	7,000	14,133	» » » 448
170. Pepe Ferdinando	7,016	7,100	14,116	posto ruolo C.A. 18
171. Anziano Riccardo	7,016	7,100	14,116	» » » 114
172. Giuliano Salvatore	7,066	7,050	14,116	» » » 164
173. Candido Giovan Battista	7,016	7,100	14,116	» » » 187
174. Mari Raffaele	7,016	7,100	14,116	» » » 325
175. Liberti Salvatore	7,016	7,100	14,116	» » » 338
176. Lacava Giuseppe	7,116	7,000	14,116	» » » 460
177. Lampiasi Paolo	7,116	7,000	14,116	» » » 555
178. Enea Gioacchino	7,066	7,050	14,116	» » V.C. 202
179. Nuzzi Giuseppe	7,000	7,100	14,100	posto ruolo C.A. 189
180. Amadi Guido	7,000	7,100	14,100	» » » 199
181. Matacena Luigi	7,000	7,100	14,100	» » » 226
182. De Nicola Giuseppe	7,000	7,100	14,100	» » » 246
183. Dammone Giovan Battista	7,000	7,100	14,100	» » » 377
184. Del Sarto Michele	7,016	7,050	14,066	posto ruolo C.A. 62
185. Iannielli Umberto	7,016	7,050	14,066	» » » 290
186. Giri Giacomo	7,016	7,050	14,066	» 556
187. Basile Andrea	7,000	7,050	14,050	
188. Marcello Vincenzo	7,033	7,000	14,033	posto ruolo C.A. 37
189. La Parola Matteo	7,033	7,000	14,033	» » » 43
190. Cosentino Domenico	7,033	7,000	14,033	» » » 65
191. Serao Eugenio	7,033	7,000	14,033	» » » 84
192. Cozzi Emanuele	7,033	7,000	14,033	» » » 182
193. Larato Giovanni	7,033	7,000	14,033	» » » 207
194. Puoti Vittorio	7,033	7,000	14,033	» » » 395
195. Trifogli Renato	7,016	7,000	14,016	posto ruolo C.A. 25
196. Cecere Giuseppe	7,016	7,000	14,016	» » » 52
197. Carrozzo Salvatore	7,016	7,000	14,016	» » » 87
198. Cotecchia Nicola	7,016	7,000	14,016	» » » 248
199. Acocella Vito	7,016	7,000	14,016	» » » 249
200. Aquino Gerardo	7,016	7,000	14,016	» » » 256
201. Stigliani Emanuele	7,016	7,000	14,016	» » » 274
202. Mallo Giuseppe	7,016	7,000	14,016	» » » 297
203. Ciccone Antonio	7,016	7,000	14,016	» » » 298
204. Catanese Carmelo	7,016	7,000	14,016	» » » 340
205. Marzano Michele	7,016	7,000	14,016	» » » 539
206. Caggi Francesco	7,000	7,000	14,000	posto ruolo C.A. 31
207. Latagliata Domenico	7,000	7,000	14,000	» » » 50
208. Di Lorenzo Domenico	7,000	7,000	14,000	» » » 73
209. Pellegrino Antonio	7,000	7,000	14,000	» » » 75
210. D'Arienzo Serafino	7,000	7,000	14,000	» » » 81
211. Li Voti Pietro	7,000	7,000	14,000	» » » 85
212. Vespasiano Francesco	7,000	7,000	14,000	» » » 105
213. Rainero Vittorio	7,000	7,000	14,000	» » » 124
214. Ascoli Vincenzo	7,000	7,000	14,000	» » » 192
215. Benigni Pietro	7,000	7,000	14,000	» » » 205
216. Cerulo Eugenio	7,000	7,000	14,000	» » » 210
217. Galuppo Angelo	7,000	7,000	14,000	» » » 243
218. Ferragina Salvatore	7,000	7,000	14,000	» » » 262
219. Santangelo Vittorio	7,000	7,000	14,000	» » » 289
220. Notari Renato	7,000	7,000	14,000	» » » 473
221. La Marca Rosario	7,000	7,000	14,000	» » » 538

Il direttore capo del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1951
Registro Interno n. 34, *foglio n.* 63. — VILLA

(5070)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castelfiorentino (Firenze);

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Castelfiorentino (Firenze) nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott. Giuseppe	96,91 su 132
2. Giustino Leonardo	86,02 »
3. Milioni Arturo	86 — »
4. Pianigiani rag. Quintilio	85,08 »
5. Troccoli Bernardino, (ex combattente)	85 — »
6. Condemi Bruno	85 — »
7. Mangano dott. Gaetano	84,31 »
8. Bitetti dott. Giuseppe	83,29 »
9. Bossolo dott. Luigi	82,97 »
10. Caruso dott. Francesco	82,94 »
11. Spezia Roberto (ex combattente)	82,50 »
12. Alberici dott. Giovanni	82,50 »
13. Valle Mario	82,34 »
14. Merigo Bernardo	82 — »
15. Mignanelli Giorgetti Guido	81,75 »
16. Messina dott. Francesco	81,60 »
17. Porazzi Angelo	81,49 »
18. Varone dott. Domenico	81,46 »
19. Di Palma dott. Leucio	81,43 »
20. Bernardoni Gino	81,10 »
21. Pasqualone Giuseppe	81 — »
22. Galli Emilio	80,76 »
23. Lo Presti Francesco	80,66 »
24. Zambetti dott. Guido	80,19 »
25. Di Pilla dott. Giovannangelo	80,05 »
26. Panvini dott. Giuseppe	79,77 »
27. Pracucci Giuseppe	79,43 »
28. Zuanni dott. Federico	79,42 »
29. Mingoia Vincenzo	79,16 »
30. Volpe Michele	78,50 »
31. Tovagliare dott. Celso	78 — »
32. Grossi dott. Artemio	77,95 »
33. Augeri dott. Giuseppe	77,37 »
34. Quadri dott. Luigi	77,35 »
35. Germani Toselli Fr. Bruno	76,66 »
36. Di Santo dott. Angelo	76,50 »
37. Campero Mario	75,86 »
38. Cerutti rag. Riccardo	75,50 »
39. Galli dott. Pietro	74,04 »
40. Procaccini Pietro	73,47 »
41. Delli Ponti Vito	73,18 »
42. Mosele Alessandro	70,83 »
43. Di Conza dott. Beniamino	68,55 »
44. Petrillo dott. Alfonso	67,93 »
45. Maugeri Antonio	67,33 »
46. Ruggieri dott. Angelantonio	66,95 »
47. Mastrangelo rag. Domenico	66,80 »
48. Di Pietro dott. Alfio	66,27 »
49. Romano dott. Antonio	62,86 »
50. Schiavina dott. Renato	61,73 »
51. Fornaciari dott. Raoul	60,98 »
52. Armocida dott. Rocco	59,84 »
53. Vena Silvestro	59,59 »
54. Rainone rag. Francesco	59,46 »
55. Ferri dott. Pasquale	59,18 »
56. Bandoni rag. Raffaele	55,83 »
57. Ferrero dott. Elvio	55,59 »
58. Chiaramondia dott. Francesco	55,35 »
59. Silvano dott. Guido	55,10 »
60. Guzzi Luigi	54,22 su 132
61. Visconti Pietro	50 — »
62. Passarelli rag. Igino	48,22 »
63. D'Andrea Nicandro	45,33 »
64. Tamburrino Nunzio	45 — »
65. Astarita Ugo	43,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5051)

Diario delle prove scritte del concorso a sessantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 28 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1951, n. 15744/12106, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sessantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1951.

Roma, addì 6 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato accolto il ricorso della professoressa Giordani Scarola Vittoria contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) dell'art. 5 del bando di concorso.

(4987)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato accolto il ricorso della professoressa Coriglioni Clara contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali a posti di R.S.T per la mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) dell'art. 5 del bando di concorso.

(4988)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato accolto il ricorso della professoressa Grasso Maria contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, per mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) dell'art. 5 del bando di concorso.

(4989)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato accolto il ricorso della professoressa Silvestri Amari Rosalia contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) dell'art. 5 del bando di concorso.

(4990)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcuna delle condotte ostetriche, di cui al bando di concorso, approvato con decreto prefettizio del 1° dicembre 1946, sono rimaste vacanti per rinunzia delle vincitrici, o per mancata assunzione di servizio da parte delle stesse entro il termine prefisso;

Considerato, pertanto, che le sedi stesse vanno assegnate, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto n. 44184 del 18 agosto 1950;

Decreta:

Le seguenti candidate sono assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Profice Emilia, della condotta ostetrica di Montano Antilia alla condotta di Camerota, capoluogo;

2) Alvino Emilia, dalla seconda zona del comune di Montesano sulla Marcellana alla condotta ostetrica della prima zona di detto Comune.

Salerno, addì 7 settembre 1951

Il prefetto: Li Voti

(5002)

PREFETTURA DI VERONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 1950, n. 449 e n. 450, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1946 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte veterinarie consorziali di Villafranca, Peschiera, Isola della Scala, Bardolino, Montecchia di Crosara e Sant'Anna d'Alfaedo sono rimaste vacanti di titolare a seguito della rinuncia o della opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati, e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione o di opzione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

Segna Bruno: condotta veterinaria consorziale di Peschiera-Castelnuovo Veronese-Lazise;

Tortelli Umberto: condotta veterinaria consorziale di Villafranca-Sommacampagna-Povegliano-Mozzecane;

De Veszelka Alberto: condotta veterinaria consorziale di Isola della Scala-Buttapietra-Erbè;

Massimelli Antonio: condotta veterinaria consorziale di Bardolino-Affi-Cavaion-Garda-Costermano;

Villani Gino: condotta veterinaria consorziale di Montecchia di Crosara-Roncà-San Giovanni Ilarione;

Guerra Antonio: condotta veterinaria consorziale di Sant'Anna d'Alfaedo-Erbezzo.

Verona, addì 19 settembre 1951

Il Prefetto

(5005)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 11560 e n. 11560/1, rispettivamente in data 7 maggio e 17 maggio 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per quindici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949 e sono stati dichiarati i candidati vincitori ai posti vacanti;

Ritenuta la necessità, a seguito delle rinunzie dei signori Satta Francesco, Filigheddu Pasquale, Busonera Fortunato e Chessa Antonio Gavino alle condotte loro rispettivamente assegnate di Ittiri, Siligo, Pattada, Chiaramonti-Perfugas (frazione Erula), di modificare parzialmente il decreto di assegnazione delle sedi n. 11560/1 del 17 maggio 1951, chiamando a sostituire i rinunziatari con altri candidati in ordine di merito e di preferenza;

Viste le domande dei concorrenti e le preferenze da ciascuno indicate;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 11560/1 in data 17 maggio 1951, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del posto di medico condotto a fianco di ciascuno indicato:

1) Demartis Ardito: Ittiri;
2) Chessa Antonio: Siligo;
3) Chessa Antonio Gavino: Sedini (Codaruina);
4) Dessole Francesco: Pattada;
5) Gallosti Kramer: Chiaramonti-Perfugas (Erula).

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino della Regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 19 settembre 1951

Il prefetto: Speciale

(5003)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.